

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2009, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2008, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa straordinaria di sistema, che destini risorse aggiuntive rispetto agli analoghi interventi del 2007 almeno per complessivi € 30.000.000,00, alla realizzazione di interventi a sostegno dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a sostegno dell'occupazione, da attuare da parte del sistema delle camere di commercio secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.

4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 334

09A05799

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2009.

Impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.


IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di impiegabilità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»;

Tenuto conto della necessità di ampliare le possibilità di riconoscimento di impiegabilità in mare anche ad altre tipologie di prodotti disinguantanti rispetto a quelle contemplate dal citato D.D. 23 dicembre 2002 come quella dei prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico;



Visto il proprio decreto DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 con il quale è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura un tavolo tecnico per la revisione del D.D. 23 dicembre 2002;

Preso atto delle indicazioni rappresentate dai membri del suddetto tavolo tecnico negli incontri del 18 novembre 2008 e del 13 marzo 2009, e di cui ai relativi verbali agli atti di questa Direzione, con le quali hanno positivamente valutato l'ammissibilità dal punto di vista tecnico alla procedura semplificata per il riconoscimento di impiegabilità in mare, di cui al presente decreto, dei prodotti composti da materiali di origine vegetale, animale o sintetica, purché inerti dal punto di vista chimico e biologico e purché siano rispettati determinate condizioni e requisiti per la loro immissione sul mercato, in considerazione della intrinseca innocuità nei confronti dell'ambiente marino di tali prodotti;

Ritenuto pertanto opportuno e conseguente procedere ad una semplificazione delle procedure per il riconoscimento di impiegabilità in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei suddetti prodotti composti da materiali di origine vegetale, animale o anche di origine sintetica, stante la loro intrinseca innocuità nei confronti dell'ambiente marino;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto riconosce l'impiegabilità in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico.

Art. 2.

1. I prodotti composti da materiali di cui all'elenco riportato nell'allegato I al presente decreto, in considerazione della loro intrinseca innocuità nei confronti dell'ambiente marino, sono direttamente impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

il materiale che compone il prodotto deve risultare inerte dal punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti;

il prodotto non deve contenere altre sostanze chimiche additive rispetto ai materiali di cui all'art. 1, fatta eccezione per l'involucro esterno che dovrà, esso stesso, essere del tutto inerte;

il prodotto non deve svolgere azione affondante nei confronti degli idrocarburi petroliferi;

il materiale che compone il prodotto non deve essere utilizzabile in forma libera ma deve essere contenuto in un involucro esterno.

2. I prodotti di cui al comma 1 potranno essere immessi sul mercato a condizione che siano accompagnati da una scheda tecnica e da una etichetta apposta sulla confezione che riportino le seguenti indicazioni:

denominazione del prodotto e della società produttrice;

soggetto responsabile della immissione sul mercato;
lista dei componenti;
forma in cui il prodotto è commercializzato;
modalità di conservazione;
modalità di impiego;
campo di impiego e capacità assorbente in relazione alle varie tipologie di idrocarburi petroliferi;
condizioni meteo-marine ottimali per l'impiego;
modalità per il recupero, il trattamento e/o per lo smaltimento.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà aggiornare l'elenco dei materiali di cui all'allegato I con frequenza non inferiore ai 6 mesi.

Art. 4.

1. Le società produttrici ovvero le società che intendano immettere sul mercato prodotti di cui all'art. 1 devono inviare una conseguente comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura - via Capitan Bavastro, 144 - 00147 Roma.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare renderà pubblico, ai fini operativi, l'elenco dei prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico, impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, e ne curerà il suo aggiornamento.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: COSENTINO

ALLEGATO I

Materiali assorbenti di origine vegetale o animale:

paglia;
fibre di cellulosa;
sughero;
residui della lavorazione di vegetali;
piume di uccello;

Materiali assorbenti di origine minerale:

polveri vulcaniche;
perliti;
vermiculite;
zoeliti.

Materiali assorbenti di origine sintetica:

polipropilene;
polietilene;
poliuretano;
poliestere

09A05665

